

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 321- 8695/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI PRAGELATO –
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE – D.C.C. N. 5 DEL
10/04/2019 - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui sono il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative al Vicesindaco e ai Consiglieri metropolitani.

Premesso che per il **Comune di Pragelato**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione di G.R. n. 42-24667 del 25/05/1998, successivamente modificato con specifiche Varianti approvate ai sensi della legge 285/2000 (Olimpiadi Torino 2006);
- ⇒ ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 20/12/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 10 del 09/03/2017) la Variante strutturale di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C.;
- ⇒ ha approvato una Variante parziale al P.R.G.C. con deliberazione di C.C. n. 38 del

28/08/2000, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

- ⇒ ha adottato una Variante parziale al P.R.G.C. con deliberazione di C.C. n. 26 del 23/09/2005 , ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 10/04/2019, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con lettera prot. 5281 del 19/07/2019, pervenuto in data 25/07/2019 ns. prot. n. 64881, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge;
(pratica n. VP-023/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 530 abitanti nel 1971, 485 abitanti nel 1981, 454 abitanti nel 1991, 447 abitanti nel 2001 e 724 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in forte incremento, specie nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale: 8.920 ettari di montagna, dei quali 78 ettari presentano pendenze inferiori al 5%; 859 ettari pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (circa il 10% del territorio comunale) e 7.983 ettari pendenze superiori al 25% (circa l'89% del territorio comunale); 2.598 ettari sono coperti da aree boscate (circa il 29% del territorio comunale);
- ⇒ ricompreso nella Zona omogenea 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56) e approvata con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 18 di approfondimento sovracomunale "Val Chisone", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ appartiene all'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana e non è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi degli artt. 22-23 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ è individuato dal PTC2 quale centro storico di tipo C di media rilevanza;
- ⇒ il PTC2 non individua ambiti produttivi di livello I o II ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;

- ⇒ il territorio comunale è individuato dal P.T.R. e confermato dal PTC2 quale centro incluso in bacini sciistici di livello provinciale, facendo rilevare la presenza di bacini/piste per lo sci;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 23 del *Colle del Sestriere* e n. 173 del *Colle dell'Assietta*;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Comba Targe, Rio Foussemagno, Rio Grande Muls, Torrente Cambeirant, Torrente Chisone, Torrente Clusonet, Torrente Fomerol, Torrente Michele e Rio Vajetet;
 - dai dati sul dissesto idrogeologico si evidenziano: 65 frane puntuali; 5.404 ettari di frane areali (circa il 60% del territorio comunale); 139 ettari di conoidi; 8,5 km di dissesti lineari; 140 ettari di dissesti areali; 49 km di valanghe lineari e 2.232 ettari di valanghe areali; 2.248 ettari di zone pericolose;
 - è classificato *sismico* in Zona 3, ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 e dalla D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 03/02/2012;
- ⇒ tutela ambientale:
 - il territorio comunale è interessato da Aree protette nazionali/regionali istituite: (Core Areas) circa 3530 ettari; Siti Rete Natura 2000 (Core Areas) SIC circa 5.792 ettari; fasce perifluviali circa 98 ettari; corridoi di connessione ecologica circa 28 ettari; aree a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) circa 842 ettari; proposte di aree a vincolo paesaggistico circa 13 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 5 del 10/04/2019 di adozione della Variante parziale in oggetto;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, di seguito sintetizzate:

a) recepimento della Normativa sovraordinata:

- adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i. con l'individuazione di un nuovo art. 27bis nelle Norme del Piano per regolamentare gli sport invernali, in attesa della deliberazione della Giunta regionale che approvi quanto proposto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 27 del 20/12/2018, come consentito dall'art. 5bis della L.R. 2/2009;

[Tale proposta finalizzata anche a regolamentare urbanisticamente gli esercizi di vicinato risulta incompatibile con le prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti di cui al comma 2 art. 33 del N.d.A. del PTC2 che impongono l'adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina sul commercio vigente

(D.C.C. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.) per modificare il Piano su tali temi];

- individuazione delle fasce di inedificabilità assoluta di 200 m da assegnare ai pozzi idropotabili, integrando l'art. 17a della NTA del P.R.G.C., in attesa del riconoscimento delle aree di salvaguardia definite dagli Uffici competenti regionali per le sorgenti potabili;
- riconoscimento della perimetrazione del centro abitato e nuclei abitati, come definiti dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla Circolare della Regione Piemonte pubblicata sul BUR n. 44 del 31/10/2013 ad oggetto: *“Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/77, come modificata dalla l.r. 3/3013 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali”*;

b) cartografia di piano regolatore: ridefinizione del disegno urbano e delle sue finzioni:

- riclassificazione di una parte dell'area a Servizi S53 in Atr1, in quanto sede di un attività turistico ricettiva denominata “Villaggio Kinka” e ampliamento del polo a Servizi confermato S53, ripерimetrato nella porzione sud-est e a sud-ovest della citata area Atr1;
- riposizionamento in conformità dello stato dei luoghi, della zona Atpi, destinata alla raccolta dei rifiuti urbani esistenti e dell'ambito a Servizi S57, corrispondente alla ex centralina Enel con incremento dell'ambito di 245 mq;
- ampliamento dell'area a Servizi S70 di 6.700 mq per comprendere l'impianto di depurazione sito in località Sauchères Basses;
- ripерimetrato dell'ambito CS11, in località Ruà per aggregare all'interno del centro storico alcuni fabbricati con destinazione residenziale, facenti parte del nucleo originario della frazione;
- causa la presenza di una residenza in un contesto urbanizzato che il P.R.G.C. identifica in area agricola, viene proposto di perimetrare una nuova area residenziale Recp7 nella quale *“... non sono ammessi interventi di nuovo impianto o di completamento ma unicamente adeguamenti di tipo igienico sanitario”* (Cfr. pag. 13 R.I.) e due nuovi ambiti a verde privato;
- non ritenendo più necessaria l'area commerciale Ac3 l'Amministrazione propone lo stralcio dell'ambito che viene sostituito con una area Servizi S77 (parcheggio) e con l'ampliamento dell'adiacente area a Servizi S28;

[Tale proposta risulta incompatibile con le prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti di cui al comma 2 art. 33 del N.d.A. del PTC2 che impongono l'adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina sul commercio vigente (D.C.C. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.) per modificare il Piano su tali temi];

- per dare attuazione ad un permuta e acquisire nelle disponibilità del Comune un'area a Servizi di maggiore interesse per estensione e per ubicazione, viene

ridimensionato l'ambito a Servizi S52 di 172 mq a favore di una destinazione a verde privato;

- viene segnalata in frazione Villardamond, la possibilità di realizzare parcheggi privati al servizio dei centri storici, art. 15a delle N.T.A. del Piano, identificati nelle cartografie con l'acronimo *Pcs1* e *Pcs2*; contestualmente viene aggiornata la viabilità allo stato dei luoghi, modificando nelle cartografie le superfici degli ambiti a Servizi S17 e S18 e stralciando l'area a Servizi S19;
- a completamento del disegno urbanistico vengono identificate cartograficamente le seguenti aree a Servizio:
 - nell'area urbanistica CS13 frazione Grand Puy, gli ambiti a parcheggio S74 e S75;
 - nell'area urbanistica CS6 frazione Villardamond, gli ambiti S74 forno comunale e S75 Chiesa;
 - nell'area urbanistica CS1 frazione Chezal, l'ambito S80 forno comunale;
 - nell'area urbanistica CS3 frazione Duc a Valle, gli ambiti S81 forno comunale e S75 Chiesa;
 - nell'area urbanistica CS2 frazione Duc a Monte, l'ambito S83 forno comunale;
- su indicazione degli Uffici comunali viene proposto l'aggiornamento di alcune parti del reticolo idrografico, in conformità con lo stato dei luoghi con adeguamento delle fasce di rispetto rappresentate nelle cartografie del Piano. [Le fasce di rispetto sono quelle definite dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ex Legge Galasso n. 431/1985];
- recepimento nelle cartografie del Piano di alcuni tracciati di viabilità esistente, su indicazione degli uffici comunali:
 - rettifica di alcuni nodi viari in località Plan, Pattemouche e Ruà;
 - raffigurazione di nuovi tracciati stradali, conseguenti all'attuazione dell'ambito Aar2.

“Tali modifiche hanno comportato lievi aggiustamenti delle aree urbanistiche limitrofe, senza che ciò comporti una modifica della capacità edificatoria dell'area, sia perché di modesta entità, sia perché relative a zone consolidate o comunque già attuate. Relativamente alla modifica all'area urbanistica Aar2 si precisa che l'inserimento della strada ha modificato la superficie fondiaria dell'area e non la superficie territoriale della stessa, e pertanto la sua volumetria propria. Inoltre la variante propone l'individuazione di una porzione a verde privato, strettamente connessa all'attività produttiva sita in Aar2, ridefinendo l'area a servizi S.” (Cfr. pag. 25 R.I.);

- ri-perimetrazione dell'ambito CS17 Centro Storico, in località Laval per aggregare un fabbricato esistente interessato parzialmente dalla delimitazione;
- c) **Norme Tecniche di Attuazione: modifiche all'apparato normativo:**
- art. 14 – Tutela e sviluppo del verde;

- art. 15 - Parcheggi privati nelle zone residenziali di completamento e di espansione;
- art. 15a - Parcheggi e autorimesse al servizio dei Centri Storici;
- art. 17b - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
- art. 19a - Centri Storici (CS);
- art. 19b - Aree residenziali di completamento con caratteristiche particolari (Recp);
- art. 19c - Aree residenziali di completamento (Rec);
- art. 20a - Aree agricole produttive (Aa);
- art. 20b - Aree agricole di interesse sportivo (Aas);
- art. 20c - Aree agricole di interesse naturalistico-ambientale – PARCO NATURALE DELLA VAL TRONCEA. Legge Reg. Piemonte n. 45 del 16 maggio 1980;
- art. 20d - Aree agricole di tutela paesistica comprese nel territorio individuato dal Decreto n. 5687 del 1/8/85 del Ministero per i Beni Culturali (Aatp);
- art. 21 Aree per attività produttive artigianali (Aar);
- art. 25 - Aree per impianti ed infrastrutture di pubblico interesse;
- art. 26 - Rifugi alberghi di alta quota;
- art. 27 - Collegamento funisciaviario Pragelato-Sestriere - "Zona tecnica di servizio agli impianti" (Zti);
- art. 28 - Prescrizioni generali per tutte le aree di P.R.G.C. oggetto di Piano Paesistico;
- art. 32 - Definizione dei parametri regolatori della edificazione;
- art. 32bis - Insegne commerciali e cartelloni pubblicitari;

d) Norme Tecniche di Attuazione: correzione di errori materiali o richiami normativi:

- artt. 5-9-13-14 - Permesso di costruire;
- art. 18 - Individuazione dei centri storici;
- art. 21ter Distributori di carburanti (DC);
- art. 24 - Aree a servizi pubblici;
- art. 31 - Definizioni urbanistiche;
- art. 33 - Norme transitorie;

preso atto che il P.R.G.C.:

- non è adeguato alla disciplina sul commercio pur avendo acquisito dagli uffici regionali competenti l'assenso sui criteri commerciali approvati dal Consiglio Comunale;
- è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *"...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati..."*;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 5 del 10/04/2019 di adozione del Progetto preliminare della Variante parziale in oggetto:

- *"... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale"*;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), [omettendo il]complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."* .

Il prospetto di cui al comma 5 fa decorrere erroneamente la validità del P.R.G.C., dalla data di approvazione della Variante strutturale di adeguamento al P.A.I., invece che dalla D.G.R. n. 42-24667 del 25/05/1998, data di approvazione del Piano vigente, omettendo in tal modo due Varianti parziali approvate dal Comune nel

2000 e 2005. Tale carenza risulta non coerente con la condizione di cui al comma 6 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: "I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabile e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG;..."

rilevato che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, trasmesso con medesima Nota prot. 5281 del 19/07/2019, pervenuto in data 25/07/2019 ns prot. n. 64881, alla *Direzione Territorio e Trasporti* che ha trasmesso con mail alla *Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Coordinamento Procedure VIA* della Città Metropolitana di Torino, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), il link dove acquisire gli Atti in questione;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/09/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri delegati e dell'organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale** al P.R.G.C. vigente del Comune di Pragelato, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 10/04/2019, **presenta elementi di incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, mentre la suddetta Variante non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*" per le motivazioni di seguito esposte:
 - la proposta di **stralciare l'area commerciale AC3** in frazione Rivet e la **previsione di integrare le Norme del Piano con l'art. 27bis – Aree sciabili e di sviluppo montano** ed **in particolare la regolamentazione urbanisticamente delle attività commerciali - esercizi di vicinato - è incompatibile con le "prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti"** di cui al **comma 2 art. 33 nelle N.d.A. del PTC2**, in cui è citato: "*I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti di polizia locale,*". Condicio sine qua non per approvare le modifiche di carattere commerciale nel Piano vigente;

2. **di rinviare ad** apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., la formulazione di puntuali osservazioni e in particolare in merito alla classificazione della Variante:

- il prospetto con i parametri di cui al comma 5 fa decorrere erroneamente la validità del P.R.G.C., dalla data di approvazione della Variante strutturale di adeguamento al P.A.I., invece che dalla D.G.R. n. 42-24667 del 25/05/1998 data di approvazione del Piano vigente, omettendo due Varianti parziali approvate dal Comune nel 2000 e 2005. **Tale carenza risulta non coerente con le condizioni di cui al comma 6 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: "I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabile e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG;...";**
- art. 18 - Beni culturali e ambientali - stralciare dalle Norme gli ambiti che delimitano i Centri storici CS12, CS13, CS14 e CS15 **non è coerente con le condizioni di cui alla lettera h) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.: "non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, non che le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti";**
- art. 19a - Centri storici
 - stralciare i seguenti testi:
 - ⌚ *"Tale facoltà subordinata a contestuale variante al PRGC che illustri più puntualmente le opere da effettuarsi";*
 - ⌚ *"...limitate..." dal seguente testo: Sono consentite le operazioni di recupero e di ristrutturazione di fabbricati esistenti, anche con **limitate** modifiche alla loro sagoma esterna;*
 - ⌚ *Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con uguale ingombro planivolumetrico solo nel caso di impossibilità di recupero delle strutture esistenti per accertati motivi statici.";*
 - integrare con i seguenti periodi:
 - ⌚ *"Con PdC è ammessa la rotazione del colmo per adeguamento del fabbricato alle tipologie degli edifici circostanti, che dovrà essere dimostrato attraverso analisi del Centro Storico e a condizione che siano rispettati i volumi preesistenti.";*
 - ⌚ *"ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime e con la medesima sagoma come previsto dal DPR 380 /2001 e s.m.i. per motivi statici;"*
 - ⌚ *"ogni altro intervento fino alla ristrutturazione edilizia come indicato nel DPR 380/01."*
 - ⌚ *"consentita" in luogo del divieto di realizzare finestre a raso tipo "velux" e "...per locali sottotetto già abitati o che comunque possano conseguire il certificato di agibilità. E' comunque sempre ammessa la realizzazione di un velux per ogni falda al fine di consentire accesso al manto di copertura.....";*

non è coerente con le condizioni di cui alla lettera h) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.: *“non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, non che le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”*;

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante sopraccitata, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 che prevede: *“sela città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP.....o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espressedalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana”*;
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Pragelato per i successivi provvedimenti di competenza;
5. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28 agosto 2019

Il Vice Sindaco Metropolitano

Delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema Informativo e Provveditorato, Protezione Civile, Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate, Comunicazione Istituzionale, Affari e Servizi Generali.

Marco MAROCCO